



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Piazza San Martino, 1
☎ 041/5196211 - 📠 041/469460

Sito Internet: www.comune.pianiga.ve.it
E-mail certificata: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

P.I. 01654230273

C.F. 90000660275

ORDINANZA N. 108 DEL 19-10-2021

Oggetto: PACCHETTO DI MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 238 DEL 2.3.2021. INDIRIZZI PER IL RECEPIMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

CONSIDERATO CHE il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, all'art. 5 comma 1, prevede che “[...] *1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. [...]*”;

RICHIAMATE

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il

miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NO_x ed NH₃;

ATTESO CHE il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

RILEVATO CHE

- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;

- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- è prevista, inoltre una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

PRESO ATTO CHE la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione Europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

RILEVATO CHE la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana, quali componenti del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Venezia del 24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'Allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO CHE:

- in data 24/06/2021 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), volto tra l'altro a chiarire i quesiti posti da alcuni comuni nel merito della Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021;
- in data 29/07/2021 presso la Città metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono stati illustrati i contenuti della nota della Regione Veneto prot. 310609 del 09/07/2021 ai Comuni;
- in data 24/09/2021 sempre presso la Città metropolitana di Venezia si è svolto un ulteriore Tavolo Tecnico Zonale, volto principalmente alla presentazione della DGR 1089 del 09 agosto 2021 e alla determinazione di un calendario delle domeniche ecologiche;

DATO ATTO CHE

- il **Comune di Pianiga** rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal “Nuovo Accordo di Bacino Padano”;
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l’attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta:

- livello di allerta 0 – verde:	Nessun superamento misurato del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10
- livello di allerta 1 – arancione:	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo
- livello di allerta 2 – rosso:	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo

- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell’ALLEGATO A alla presente Ordinanza;
- la stazione di riferimento per il **Comune di Pianiga** è “Mirano”, con stazione di riferimento individuata da valutazione con stima modellistica; i livelli emergenziali sono determinati da ARPAV, pubblicati sul proprio sito istituzionale e comunicati ai Comuni interessati da variazioni di livelli di allerta;

RILEVATO CHE a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

TENUTO CONTO delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGR n. 238/2021 e meglio chiarite nella DGR 1089/2021, aventi orizzonte temporale fino al 2023;

Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n.108 del 19-10-2021 COMUNE DI PIANIGA

RITENUTO NECESSARIO sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale dal 2021 al 2023, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nell'ALLEGATO A parte integrante alla presente Ordinanza;

RITENUTO PERTANTO di applicare sul territorio comunale le misure di cui all'ALLEGATO A, quali azioni di miglioramento della qualità dell'aria, secondo quanto previsto dalle DGR 238/2021 e 1089/2021, così come condiviso a livello di Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana di Venezia del 24 settembre 2021;

RITENUTO ALTRESÌ DI potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

ATTESA la vigenza del Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi (ex OCDPC n. 630/2020) n. 1 dell'8 gennaio 2021 con il quale, viene disposto che *“il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto di cui alla DGR n. 1898/20 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da covid-19”*;

RICHIAMATI

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16 settembre 2020 *“Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Limitazione della circolazione dei mezzi diesel euro 4 - differimento del termine al 1 gennaio 2021”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 *“Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione”*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 13/08/2010 n. 155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 08/03/2002 *“Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 *“Norme per la tutela dell'ambiente”* e s.m.i.;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e s.m.i. ;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 *“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”* e s.m.i. ;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari”* e s.m.i. ;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. ;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 *“Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria”* e s.m.i. ;
- l'art. 36 *“Accensione di fuochi”* del Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

ORDINA

di applicare su tutto il territorio comunale fino al 30 aprile 2022 le misure contenute nell'ALLEGATO A al presente provvedimento, quali azioni di miglioramento della qualità dell'aria, secondo quanto previsto dalle DGR 238/2021 e 1089/2021, e così come condiviso a livello di Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana di Venezia del 24 settembre 2021;

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che l'ottemperanza al presente atto, relativamente al punto “4. Impianti termici” dell'ALLEGATO A, potrà essere verificata nell'ambito di controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga notificato a:
- collettività a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pianiga, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 per 15 giorni consecutivi e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle

Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n.108 del 19-10-2021 COMUNE DI PIANIGA

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, (D. Lgs. n. 33/2013 e L. 190/2012) e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", del sito web del Comune di Pianiga (<https://www.comune.pianiga.ve.it/>);

- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando di Polizia Locale del Comune di Pianiga e per suo tramite anche alle forze dell'ordine;
 - Settore LL.PP del Comune di Pianiga;
 - Settore Socio-Culturale del Comune di Pianiga e per suo tramite agli istituti scolastici pubblici e privati;
 - SUAP – Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Pianiga;
 - Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Prefettura;
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Politiche Ambientali - Città metropolitana di Venezia;
 - Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente;

SANZIONI

salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune.

IL SINDACO

ARCH. FEDERICO CALZAVARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa